

# SCHEMA TECNICA

## CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE (6PR GNL)

### *Orientamenti*

49/2023/R/gas (\*)

Con il documento di consultazione (DCO) 49/2023/R/gas l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) illustra, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 356/2022/R/gas, gli orientamenti per la revisione dei criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto nel sesto periodo di regolazione (6PR GNL), decorrente dal 1° gennaio 2024, con riferimento ai criteri di determinazione del costo riconosciuto e ai criteri di determinazione dei corrispettivi tariffari.

A seguito del mutato contesto economico e geopolitico, le importazioni di GNL hanno registrato un significativo incremento, particolarmente nell'anno 2022, sia in Italia sia in Europa, con prospettive di sviluppo di ulteriore capacità di rigassificazione nel breve periodo.

Nel DCO si offre un'analisi del contesto di riferimento del settore della rigassificazione del GNL sia da un punto di vista di inquadramento normativo/regolatorio, sia con riferimento alle grandezze fisiche coinvolte e alle principali dinamiche di mercato.

Nella cornice di tale contesto, nel DCO 49/2023/R/gas l'Autorità formula le seguenti proposte di carattere generale per il 6PR GNL:

- sostanziale stabilità regolatoria, rimandando al prossimo periodo regolatorio la valutazione sull'opportunità di estendere anche al servizio di rigassificazione del GNL i criteri di riconoscimento dei costi basati sulla spesa totale (approccio ROSS);
- allineamento, quando possibile e opportuno, con i criteri generali di riconoscimento dei costi dei servizi generali che saranno definiti nell'ambito della regolazione ROSS e con la regolazione dello stoccaggio del gas, per tenere conto delle peculiarità di tali servizi rispetto ai servizi infrastrutturali a rete quali i servizi di trasporto e di distribuzione;
- semplificazione dei meccanismi di conguaglio dei costi coperti da corrispettivi variabili (autoconsumi e titoli di *Emission Trading*);
- evoluzione della regolazione del fattore di correzione dei ricavi per tenere conto delle mutate condizioni di mercato.

Nel dettaglio, le novità contenute nel DCO 49/2023/R/gas rispetto alla regolazione vigente sono le seguenti:

- aggiornamento dei tassi di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi e dell'inflazione in linea con le disposizioni che emergeranno in esito al procedimento avviato con deliberazione 271/2021/R/COM, e continuità con i criteri vigenti nelle more della definizione di tali disposizioni;
- riconoscimento tariffario del gas di riempimento e di raffreddamento sulla base degli esiti di una gara pubblica di acquisto organizzata dalle imprese ai fini dell'approvvigionamento (o, in alternativa, sulla base del prezzo medio di mercato);
- in analogia con stoccaggio, determinazione degli ammortamenti riconosciuti nell'anno  $t$  considerando gli incrementi patrimoniali fino all'anno precedente ( $t-1$ ), sulla base dei dati di preconsuntivo relativi al medesimo anno  $t-1$  (poi conguagliati con dati di consuntivo), in luogo dell'anno  $t-2$ , come attualmente previsto;
- semplificazione del meccanismo di conguaglio degli scostamenti tra la valorizzazione *ex-ante* dei costi per l'approvvigionamento dei titoli del *sistema Emission Trading (ETS)*, autoconsumi e perdite, e la valorizzazione sulla base dei prezzi effettivamente registrati nell'anno  $t$ , prevedendo che le imprese procedano a compensare i conguagli direttamente con la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) nell'anno  $t+1$ ;

- estensione della formula per il calcolo del fattore di copertura dei ricavi (FC) per tenere conto del caso in cui i ricavi effettivi siano superiori ai ricavi riconosciuti, con introduzione di uno *sharing* dei ricavi a favore del sistema pari alla quota percentuale di ricavo soggetta a garanzia;
- previsione, in relazione al fondo destinato ai nuovi terminali ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 50/22, di destinazione delle eventuali eccedenze sul conto «Oneri impianti di rigassificazione» presso CSEA, a copertura delle esigenze di finanziamento dei fattori di copertura dei ricavi di tutti i terminali di rigassificazione.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 16 marzo 2023.

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento